SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1987)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

(V. *Stampato Camera n.* **3675**)

approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 1° ottobre 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 1986

Attuazione della direttiva CEE n. 85/10, che modifica la direttiva CEE n. 75/106, relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Commercio - Normativa comunità europee*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

«I preimballaggi CEE e quelli di tipo diverso contenenti uno dei liquidi di cui al numero 1, lettere *a*) e *b*), della tabella dell'allegato I possono essere liberamente immessi sul mercato soltanto se i loro volumi nominali corrispondono a quelli indicati nella stessa tabella per tali liquidi, secondo le modalità ivi specificate».

2. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è abrogato.

Art. 2.

1. Nella lettera *a*) dell'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, come sostituita dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, le parole: «o il millilitro, è seguito», sono sostituite dalle seguenti: «o il millilitro, seguito».

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dal seguente:

«Per ottemperare agli obblighi di misurazione o di controllo, possono essere impiega-

te, per la preparazione di preimballaggi CEE, le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II della legge suddetta, riempite secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente decreto».

Art. 4.

1. L'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, è sostituito dall'allegato I alla presente legge.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

(la sigla TDC vale per « Tariffa Doganale Comune »)

Liquidi	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31 dicembre 1983	Ammessi fino al 31 dicembre 1985	Ammessi fino al 31 dicembre 1988
1. *a)* Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole, comprese le mistelle, ad eccezione dei vini di cui alle sottovoci 22.05 A e B della tariffa doganale comune e dei vini liquorosi (TDC: *ex* 22.05 C); mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (TDC: 22.04)	0,100 0,250 0,375 0,500 0,750 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 6,00 9,00 10,00 0,187 (unicamente per il vettovagliamento degli aerei e delle navi)	0,19 0,20 0,25 0,36 0,385 0,475 0,68 0,72 0,77 0,95 1,49 1,75 1,88 2,10 3,78 (*)	0,73 (**) 0,19 0,36 0,475 0,72 0,95 1,75 1,88 (*) (*****)	0,35 (**) 0,70 (**) 1,25 (***) 0,24 0,46 0,64 0,68 0,73 0,99 (*****)
b) Vini paglierini, che hanno diritto alle seguenti denominazioni di origine: Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Chateau-Chalon	0,62			
c) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti (TDC: 22.07 B II)	0,10 0,25 0,375 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 5,00			0,35 0,70
d) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o sostanze aromatiche (TDC: 22.06); vini liquorosi (TDC: *ex* 22.05 C)	0,05 fino a 0,10 0,10 0,20 0,375 0,50 0,75 1,00 1,50			
2. *a)* Vini spumanti (TDC: 22.05 A); vini presentati in bottiglie chiuse con tappo a forma di « fungo » tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrapressione uguale o superiore ad 1 bar ma inferiore a 3 bar, misurata alla temperatura di 20 gradi centigradi (TDC: 22.05 b)	0,125 0,20 0,375 0,75 1,50 3,00			0,10 0,25 0,70 (***)
b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti (TDC: 22.07 B I)	0,10 0,20 0,375 0,75 1,00 1,50 3,00			0,125
3. *a)* Birra (TDC: 22.03) ad eccezione della birra a fermentazione spontanea	0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00			0,35 (***)

Segue: ALLEGATO I

(la sigla TDC vale per « Tariffa Doganale Comune »)

Liquidi	Ammessi a titolo definitivo	Ammessi fino al 31 dicembre 1983	Ammessi fino al 31 dicembre 1985	Ammessi fino al 31 dicembre 1988
b) Birra a fermentazione spontanea	0,25 0,375 0,75			
4. Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80 per cento volume; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09)	0,02 0,03 0,04 0,05 0,10 (****) 0,20 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00			0,35 0,375 0,70 0,75
5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC: 22.10)	0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 5,00			
6. Olio d'oliva (TDC: 15.17 A) ed altri oli commestibili (TDC: 15.07 D II)	0,25 0,50 0,75 1,00 2,00 3,00 5,00 10,00			
7. Latte fresco, non concentrato né zuccherato (TDC: *ex* 04.01), esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte e altri tipi di latte fermentati o acidificati	0,20 0,25 0,50 0,75 1,00 2,00			0,10
— Bevande provenienti dal latte (TDC: 22.02 B)				
8. *a)* Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC: 22.01)	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00			Tutti i volumi inferiori a 0,20 0,35 0,45 0,46 0,70 0,90 0,92 1,25
b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche non contenenti latte o sostanze grasse provenienti dal latte (TDC: 22.02 A), esclusi i succhi di frutta o di ortaggi di cui alla voce 20.07 della TDC e i concentrati	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00			Tutti i volumi inferiori a 0,20 0,70
c) Bevande etichettate come aperitivi analcolici	0,10			
9. Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri di cui alla sottovoce 20.07 B della TDC, nettari di frutta (direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i succhi di frutta e taluni prodotti simili)	0,125 0,20 0,25 0,33 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00			Tutti i volumi inferiori a 0,125 0,70 0,18 0,35 (unicamente in lattine)

NOTE

NOTE: Per i preimballaggi aventi volumi nominali ammessi a titolo transitorio è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, la commercializzazione oltre le date sopraindicate, a condizione che trattisi di prodotti confezionati prima della scadenza dei previsti periodi transitori.

I volumi nominali riportati nella tabella sono espressi in litri.

(*) A condizione che i volumi nominali previsti siano contenuti in imballagg' conformi alle disposi zioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1_ febbraio 1965, n. 162.

(**) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume. Per i prodotti destinati al mercato nazionale la commercializzazione è consentita solo fino al 31 dicembre 1982.

(***) Esclusivamente per i prodotti circolanti sul territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.

(****) Per le bevande alcoliche con aggiunta di acqua gassosa o di soda, tutti i volumi inferiori a 0,10 litri sono ammessi a titolo definitivo.

(*****) Esclusivamente per i prodotti commercializzati in imballaggi a rendere e rispondenti alle seguenti condizioni: quelli della quarta colonna, solo se destinati al mercato nazionale o extracomunitario; quelli della quinta colonna, solo se circolanti nel territorio nazionale con destinazione a Paesi che ammettono questo volume.